



**COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE**

REGOLAMENTO

**PER L'USO DI LOCALI COMUNALI
NELLE COMPETIZIONI
ELETTORALI.**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 63 del 21.11.2016

COMUNE DI PRATA DI
PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento regola le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune, in applicazione della vigente normativa, mette a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
2. Il presente regolamento si applica in occasione delle seguenti competizioni elettorali:
 - a. elezione dei membri del Parlamento nazionale;
 - b. elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
 - c. elezione del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale;
 - d. elezione del Sindaco del Comune e del Consiglio comunale;
 - e. consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali e dallo statuto comunale.

Art. 2. Locali messi a disposizione.

1. I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti in occasione delle competizioni elettorali sono così individuati:
 - a. sala riunioni della Biblioteca civica;
 - b. teatro Pileo;
 - c. sala c.d. pluriuso della scuola Brunetta;
 - d. ex scuole di Peressine;
 - e. ex scuole di Ghirano;
 - f. centro civico di Puja.
2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dei loro vincoli di capienza.
3. Le regole del presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento all'utilizzo della piazza Wanda Mejer, in quanto compatibili.

Art. 3. Periodo di messa a disposizione.

1. I locali vengono messi a disposizione a decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, fino alle ore 24.00 del secondo giorno precedente la data della consultazione.
2. Qualora i locali vengano individuati quali sede di seggio elettorale, il termine di cui al comma 1 è anticipato alle ore 24.00 del sesto giorno precedente la data della consultazione.

Art. 4. Elemento soggettivo.

1. Possono utilizzare i locali i partiti e i movimenti che partecipano direttamente alle competizioni elettorali con proprie liste, o candidati, o gruppi di candidati, nonché i partiti e i movimenti rappresentati nel Consiglio comunale, nel Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.

Art. 5. Limiti all'utilizzo dei locali.

1. Ogni soggetto richiedente ha diritto di ottenere, durante l'intero periodo di cui all'articolo 3, l'utilizzo massimo complessivo di dieci ore per ogni locale.
2. Nell'ultimo giorno utile per la propaganda elettorale, corrispondente al secondo giorno precedente la data della consultazione, ciascun partito o movimento può utilizzare i locali, fermo restando il tetto massimo di dieci ore, per non più di un'ora.
3. Il limite di un'ora di cui al comma 2 non si applica se non ci sono altre richieste totalmente o parzialmente concomitanti.
4. Durante il periodo di cui all'articolo 3, le richieste dei soggetti di cui all'articolo 4 hanno precedenza su qualsiasi altra domanda.

Art. 6. Modalità per l'utilizzo dei locali.

1. Per l'utilizzo dei locali deve essere presentata domanda all'ufficio protocollo del Comune, di norma entro cinque giorni precedenti alla data della conferenza o dibattito.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di aver preso visione del presente disciplinare e di accettarne tutte le norme.
3. La priorità nella concessione dei locali è determinata dall'ordine di registrazione delle domande al protocollo comunale.

Art. 7. Rimborso spese per l'utilizzo dei locali.

1. L'utilizzo dei locali di cui all'articolo 2 avviene a titolo gratuito da parte dei richiedenti, ad eccezione del teatro Pileo, per il quale l'uso è subordinato al preventivo rimborso forfetario delle spese sostenute dal Comune, determinato in misura uguale alle tariffe applicate per l'utilizzo in periodo non elettorale.

Art. 8. Obblighi degli utilizzatori.

1. I soggetti che utilizzano i locali sono obbligati a:
 - a. garantire la conservazione dello stato dei locali concessi, riconsegnandoli nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti;
 - b. provvedere alla pulizia e al riordino dei locali concessi, al termine del periodo di utilizzo;
 - c. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla struttura e ai beni in essa contenuti in conseguenza dell'uso, e provvedere al loro risarcimento;
 - d. fare uso dei locali esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta;
 - e. non cedere a terzi le chiavi consegnate dal personale comunale e non duplicare le stesse;
 - f. esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose per fatti che dovessero accadere durante il periodo di utilizzo dei locali concessi e comunque dal momento della effettiva consegna delle chiavi sino alla loro restituzione.